



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 22-12-25

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Capittini Niccolo'	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
BECCARIA AMBROGIA	A	MARINELLI DAVIDE	P
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	P	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	A	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
GRIECO MARGHERITA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Capittini Niccolo' in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Angela Giovanna Natale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio Interessato
Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/12/2024 sono state approvate per l'anno 2025 le seguenti aliquote IMU:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 %
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli	0,82 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06 %

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e

- destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 07/07/2023, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023, n. 172, avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06/09/2024 di integrazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 07/07/2023;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06/11/2025 di integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai Comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

PRESO ATTO, inoltre, che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il prospetto delle aliquote allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, predisposto mediante l'applicativo disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già in vigore per l'anno 2025 redatte secondo il prospetto allegato;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/07/2020 smi;

CONSIDERATO che il presente atto è propedeutico alla deliberazione inerente il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Con voti n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Capittini Valter e Angeleri Massimo) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il prospetto delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2026, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, elaborato mediante l'applicativo disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

2. **DI DARE ATTO CHE**, sulla base del prospetto allegato, le aliquote IMU per l'anno 2026 risultano essere le seguenti:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,82%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

3. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.

4. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote di base.

SUCCESSIVAMENTE

1. **DI DICHIARARE**, con voti n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Capittini Valter e Angeleri Massimo), espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Capittini Niccolò

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31-12-2025, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-12-2025

Il Vice Segretario
F.to Natale Angela Giovanna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale